



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: [tecnico@comune.papozze.ro.it](mailto:tecnico@comune.papozze.ro.it)



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIB. N. 74 DEL 26/09/2019	DEFINIZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIGORE DAL 01.10.2019.
--------------------------------	--

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1) MOSCA	Pierluigi	Sindaco	Presente
2) NAVICELLA	Riccardo	Vice Sindaco	Presente
3) MANCIN	Chiara	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GIUSEPPE DOTT. ESPOSITO.

Il sindaco Mosca Pierluigi in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO:**  
**DEFINIZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO E PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA IN  
VIGORE DAL 01.10.2019.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 27.02.2019 con la quale sono state definite, per l'anno 2019, le sottoelencate contribuzioni e tariffe:

**A - SERVIZIO PALESTRA COMUNALE**

Tariffa unica €. 20,00 l'ora;

**B - SERVIZIO CAMPO POLIVALENTE**

Tariffa unica uso campo calcetto €. 35,00 l'ora;

Tariffa unica uso manifestazione €. 90,00 forfettaria (con obbligo di versamento anticipato di una cauzione di €. 50,00 per eventuale rimborso danni o mancata pulizia locali)

**C - SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA**

Il contributo è di €. 5,00 a pasto

**D - SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A PERSONE ANZIANE**

Il contributo è di €. 8,20 a pasto per ognisingolo anziano residente;

Il contributo è di €. 12,00 a pasto per ognisingolo anziano extra comune;

**E - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Canone annuo €. 18,00

Canone di allacciamento - €. 20,00

**F - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

Il contributo per trasporto scuolabus in €. 25,00 per bambino [€. 18,75 (75%) se vi sono due bambini dello stesso nucleo familiare, €. 12,50 (50%) se ve ne sono tre o più di tre];

**PRESO ATTO** della Deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte nella quale si afferma:

*“ritiene la Sezione, preliminarmente, di confermare che la giurisprudenza contabile, conformemente all’avviso espresso nella stessa richiesta di parere, appare, allo stato, consolidata nel senso di ritenere che il servizio di trasporto scolastico sia pleno iure un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (v., Sezione Controllo Campania, Delib. n. 222 del 2017; id., Sezione Controllo Sicilia, Delib. n. 178 del 2018).*

[Omississ]

*La Sezione, in occasione dello scrutinio del presente quesito, ritiene di ribadire il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983.*

*La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall'Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del Tuel.*

[Omissis]

*Pertanto, fermo restando che l'erogazione del servizio pubblico debba avvenire in equilibrio ai sensi dell'art. 117 TUEL – circostanza che ovviamente presuppone una efficace rappresentazione dei costi ed una copertura nel rispetto dei criteri generali di cui alla norma del Testo unico degli enti locali - l'erogazione dello stesso non solo non può essere gratuita per gli utenti ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio (cfr. SRC Sicilia n. 115/2015/PAR, SRC Molise n. 80/2011, SRC Campania n. 7/2010/PAR), di modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell'utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo.*

*Detto orientamento trova assoluto ed inequivoco riscontro nella stessa giurisprudenza amministrativa, ad avviso della quale, in occasione dell'erogazione di un servizio pubblico, gli Enti "...saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 TUEL, in particolare, del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537).*

*Simile interpretazione riceve pieno ed incontrovertibile conforto da ulteriori recenti arresti giurisprudenziali contabili (v., Sezione regionale di controllo della Sicilia, Deliberazione n. 178/2018), che, analizzando la natura del servizio di trasporto degli alunni organizzato dai Comuni nell'ambito del diritto allo studio, hanno reso un'interpretazione conforme all'indirizzo sopra enunciato alla luce della nuova connotazione conferita dall'articolo 5, comma 2 del Dlgs 63/2017.*

*A mente del citato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 63/2017, infatti, gli enti locali "assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati".*

*Il D.lgs. 63/2017, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, non solo non ha inciso nell'ambito delineato in via generale dalle menzionate disposizioni del TUEL, bensì ha introdotto una disciplina specifica, che si innesta nell'ampio perimetro disciplinato dall'articolo 112 del Tuel, il quale attribuisce agli enti la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*

*Ma soprattutto il richiamato articolo 5 del D.lgs. 63/2017 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato "senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali" e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell'utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta.*

*Deve, quindi, concludersi nel senso che, ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'ente locale, il quadro normativo sopra delineato non consenta l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio";*

**LETTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 dal titolo “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare l'art. 5 “Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità” che recita:

1. *Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.*
2. *Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.*
3. *Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.*

**DATO ATTO**, tuttavia, che l'ANCI con nota prot. 27/IESS/SG/VS del 11/07/2019, ha espressamente richiesto che si trovasse un'adeguata soluzione attraverso un intervento normativo che definisca nel rispetto degli equilibri di bilancio le modalità per assicurare alle famiglie un servizio ritenuto fondamentale;

**RILEVATO CHE** con lo schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica era stata proposta una soluzione al problema affermando all'art. 5 “*Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*”

**RILEVATO CHE** la mancata approvazione a causa della crisi del governo nazionale avvenuta nello scorso mese di agosto 2019, e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma sul servizio gratuito di scuola bus, contenuta nell'art.5 del Decreto Scuola sopra richiamato, ha messo i Comuni in forte difficoltà;

**DATO ATTO CHE** la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 76/2019/PAR, è tornata sull'argomento ed in particolare:

- ha osservato che, come affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte (cfr. delib. n. 46/2019/SRCPIE/PAR, depositata in data 06.06.2019) la giurisprudenza contabile, allo stato, ritiene che il servizio di trasporto scolastico sia a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, che individua un sistema di predeterminazione della misura percentuale della quota dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
- ha condiviso le argomentazioni formulate dalla Sezione piemontese citata che ha affermato il principio secondo cui “...il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo

- essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che 4 caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983.”;
- ha, tuttavia, precisato *“ad ulteriore chiarimento, che nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v. C.d.c., Sezione controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.”*;

**RILEVATO CHE** il servizio scuolabus non è un servizio di nuova istituzione e che storicamente il comune di papozze ha destinato risorse per assicurare l’integrale copertura dei costi da ricomprendere nella propria autonomia finanziaria e, pertanto, nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza;

**CONSIDERATA**, comunque, la necessità di aggiornare il costo mensile per l’utilizzo del trasporto scolastico, da porre a carico degli utenti, già fissato con la Deliberazione sopra citata, finalizzato ad una maggiore copertura dei costi del servizio di trasporto scolastico nell’attesa degli sviluppi dell’attività normativa del Parlamento e di eventuali nuove indicazioni giurisprudenziali;

**PRESO ATTO** della necessità di adeguare il costo del singolo pasto erogato agli alunni della scuola materna di Papozze.

**ACQUISITI**, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Ad UNANIMITA' di voti resi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di definire le sottoelencate contribuzioni e tariffe, in vigore dal 01.10.2019:

#### **C - SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA**

Il contributo è di euro 5,50 a pasto (comprensivo della colazione e della merenda);

Il contributo per la colazione e la merenda pomeridiana è di euro 20,00 al mese.

#### **F - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

- Il contributo per trasporto scuolabus in euro 30,00 per bambino;

- nel caso in cui vi siano due bambini dello stesso nucleo familiare, il secondo pagherà un contributo di euro 22,50 (pari al 75%);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 74 DEL 26/09/2019

- nel caso in cui vi siano tre o più bambini dello stesso nucleo familiare, il terzo, o i successivi, pagheranno un contributo di euro 15,00 (pari al 50%);

3) di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 26/09/2019**

---

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIGORE DAL 01.10.2019.

---

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 26.09.2019

IL RESPONSABILE  
Francesco FREGNAN

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 26.09.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Luigi BIOLCATI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: [tecnico@comune.papozze.ro.it](mailto:tecnico@comune.papozze.ro.it)



## **DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 74 del 26/09/2019**

OGGETTO:

**DEFINIZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIGORE DAL 01.10.2019.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
MOSCA PIERLUIGI**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*